

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2024, n. 055/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097.**

- Art. 1 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 3 Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 4 Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 5 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 6 Abrogazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 7 Abrogazione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 97/2020.
- Art. 8 Disposizione transitoria
- Art. 9 Entrata in vigore

#### Art. 1

*(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097 (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il parametro di riparto ottenuto dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 è maggiorato di 1 punto percentuale per i nidi ubicati nei comuni appartenenti alle aree interne individuate dalla strategia regionale; per tali strutture si prescinde dal massimale annuo per bambino previsto al comma 1.».

#### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 97/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «con raccomandata A.R., a mezzo PEC o mediante consegna a mano» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità on line mediante applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione»;
- b) al comma 2 le parole: «esclusivamente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento» sono soppresse.

#### Art. 3

*(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 97/2020, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e bis) spesa per la certificazione del rendiconto sostenuta anche successivamente al periodo di cui al comma 1 in relazione al contributo concesso e presentata ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nella misura massima di 3.000,00 euro.».

#### Art. 4

*(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 97/2020 è sostituito dal seguente:

«4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dall'elenco riepilogativo delle spese riportante gli importi delle stesse e dai relativi bonifici e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 quietanzato.».

#### Art. 5

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 97/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
«5 bis. Le imprese presentano il rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.»;
- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
«6 bis. Il rendiconto è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini.».

#### Art. 6

*(Abrogazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 97/2020 è abrogato.

#### Art. 7

*(Abrogazione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 97/2020)*

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 97/2020 è abrogato.

#### Art. 8

*(Disposizione transitoria)*

1. Per l'anno educativo 2023/2024 la domanda può essere presentata con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 1 e secondo il modello di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 97/2020 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 9

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.